

Salvaguardia da atti ritorsivi

Il segnalante, ed eventuali terzi ad esso connessi, non possono essere sottoposti a misure ritorsive, anche tentate o minacciate, direttamente o indirettamente conseguenti alla segnalazione, né durante il processo di gestione della segnalazione, né successivamente. In particolare, ove il segnalante sia un dipendente della Società, al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di segnalazione (interna o esterna) o divulgazione pubblica effettuata in malafede o con dolo o colpa grave, è espressamente vietata l'applicazione di qualsivoglia sanzione o misura discriminatoria, disciplinare e/o gestionale ritorsiva, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione o alla divulgazione pubblica.

Per ritorsioni si intendono a titolo esemplificativo (ex art 17, c. 4 D. Lgs. 24/2023):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici.

Il Decreto 24/2023 prevede forme di salvaguardia del segnalante e degli altri soggetti indicati dal Decreto che abbiano subito misure ritorsive conseguenti la segnalazione - in particolare le presunte ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC per accertamenti.